

325. Legge 29 marzo 1999 n. 78. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo.

Questa legge è stata pubblicata in GU 31 marzo 1999 n. 75. Le modifiche al decreto legge 30 gennaio 1999 n. 15 sono entrate in vigore l'1 aprile 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

1. 1. Il decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-
LEGGE 30 GENNAIO 1999, N. 15.**

All'articolo 2: al comma 1, è premesso il seguente periodo: "Ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata";

al comma 1, primo periodo, le parole da: "ai soggetti titolari" fino a: "Unione europea," sono sostituite dalle seguenti: "a chiunque" e dopo la parola: "codificata" sono inserite le seguenti: "di eventi sportivi";

al terzo periodo le parole da: "L'Autorità per le garanzie" fino a: "predetto limite" sono sostituite dalle seguenti: "L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma";
sono aggiunte in fine, le seguenti parole: " , evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale. L'Autorità deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni in caso di superamento del predetto limite. Si applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249";

al comma 2, secondo periodo, le parole: "Dal 1 gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina gli standard di tale apparato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1 luglio 2000";

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2bis. Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni, non possono utilizzare, ne' diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249".

(omissis)